

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 120/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2011

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nell'Unione per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- (2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (3) I prezzi unionali di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2011, dal regolamento (UE) n. 122/2011 della Commissione ⁽²⁾.

(4) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è determinato, in particolare, sulla base della media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

(5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi.

(6) Per permettere una rapida applicazione dei prezzi di riferimento nel 2011, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2011, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di riferimento (EUR/t)			
		Pesce eviscerato con testa (1)		Pesce intero (1)	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> ex 0302 40 00	1		—	F011	129
	2		—	F012	197
	3		—	F013	186
	4a		—	F016	118
	4b		—	F017	118
	4c		—	F018	247
	5		—	F015	219
	6		—	F019	110
	7a		—	F025	110
	7b		—	F026	99
	8		—	F027	82
Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.) ex 0302 69 31 e ex 0302 69 33	1		—	F067	982
	2		—	F068	982
	3		—	F069	824
Merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i> ex 0302 50 10	1	F073	1 144	F083	826
	2	F074	1 144	F084	826
	3	F075	1 081	F085	636
	4	F076	858	F086	477
	5	F077	604	F087	350
Gamberelli boreali (<i>Pandalus borealis</i>) ex 0306 23 10	1	Cotti in acqua		Freschi o refrigerati	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
		F317	5 134	F321	1 098
2	F318	1 800	—	—	

(1) Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotto	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzi di riferimento (EUR/t)
1. Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)			
ex 0303 79 35 ex 0303 79 37	F411	Interi: — con o senza testa	969
ex 0304 29 35 ex 0304 29 39	F412	Filetti: — con lische (standard)	1 952
	F413	— senza lische	2 094
	F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 239
2. Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41	F416	Interi, con o senza testa	1 095
ex 0304 29 29	F417	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	2 451
	F418	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 663
	F419	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 499
	F420	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 972
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 990
ex 0304 99 33	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	1 448
3. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)			
ex 0304 29 31	F424	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	1 564
	F425	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 688
	F426	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	1 476
	F427	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	1 663
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	1 840
	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	966
ex 0304 99 41			

Prodotto	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzi di riferimento (EUR/t)
4. Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		Filetti:	
	F431	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	2 241
	F432	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 580
ex 0304 29 33	F433	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 537
	F434	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 737
	F435	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 901
5. Merluzzo dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)		Filetti:	
ex 0304 29 85	F441	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	1 170
	F442	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 311
6. Aringa (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)		Filetti doppi di aringa	
ex 0304 19 97 ex 0304 99 23	F450	— di peso superiore a 80 g al pezzo	510
	F450	— di peso superiore a 80 g al pezzo	464